

(N. 1227)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1442)*

**presentato col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

**col Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 LUGLIO 1950

Provvedimenti finanziari a favore della Società per azioni nazionale « Cogne »

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire 2 miliardi nuove azioni della Società per azioni nazionale « Cogne ».

#### Art. 2.

La spesa di 2 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge verrà fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, recate dalla legge concernente variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-50 (ottavo provvedimento).

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, è autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato, anche in forma di fidejussione solidale a favore dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo potrà concedere alla Società per azioni nazionale « Cogne » fino alla concorrenza di un importo capitale di lire 2 miliardi e 200 milioni oltre interessi ed altri accessori relativi.

## Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.